

ALLEGATO A.3): <<CONVENZIONE TRA I SOCI DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A., VERSIONE COMPARATA (TESTO ATTUALE E NUOVO TESTO PROPOSTO"

ALIAS

<<CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.">>

TESTO COMPARATO

18.12.2007 - CONVENZIONE VIGENTE	NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA
<p>Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Tra i seguenti soci della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.P.A.:</p>	<p>Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.", per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, in Forlì, presso la sede sociale di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., fra i sigg. _____, rispettivamente Sindaci dei Comuni di _____, i sigg. _____, rispettivamente presidenti delle Province di _____, i sigg. _____, rispettivamente legali rappresentanti delle società Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A, Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; i sigg.....rispettivamente legali rappresentanti della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed del Consorzio di Bonifica della Romagna i sigg.....legali rappresentanti delle società Amir S.p.A., S.I.S. S.p.A., TE.AM. S.r.l. ed Unica Reti S.p.A., ciascuno</p>

premessi:

a) che la società a totale partecipazione pubblica Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto di trasformazione ai rogiti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì in data 15 marzo 1994 repertorio n. 7187 raccolta n. 2793 registrato a Forlì il 27 aprile 1994 al n. 1171 dal consorzio amministrativo denominato CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA a società per azioni, ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi soci sono attualmente i n.57 comuni di: Alfonsine - Bagnacavallo - Bagno di Romagna - Bellaria-Igea Marina - Bertinoro - Borghi - Castrocaro Terme e Terra del Sole - Cattolica - Cervia - Cesena - Cesenatico - Civitella di Romagna - Coriano - Cotignola - Dovadola - Faenza - Forlì - Forlimpopoli - Fusignano - Galeata - Gambettola - Gatteo - Gemmano - Longiano - Lugo - Meldola - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Modigliana - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montegridolfo - Montescudo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Portico e San Benedetto - Predappio - Premilcuore - Riccione - Rimini - Rocca San Casciano - Russi - Saludecio - Santarcangelo di Romagna - San Clemente - San Giovanni in Marignano - San Mauro Pascoli - Santa Sofia - Sarsina - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Torriana - Tredozio - Verghereto - Verucchio; le n.3 province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, la società Ravenna Holding S.p.A. (speciale società controllata totalitariamente, anche in forza del proprio statuto, dal Comune di Ravenna ed operante in base allo

appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni: _____.

premessi

a) che la società a totale partecipazione pubblica Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto di trasformazione ai rogiti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì in data 15 marzo 1994 repertorio n. 7187 raccolta n. 2793 registrato a Forlì il 27 aprile 1994 al n. 1171 dal consorzio amministrativo denominato CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA a società per azioni, ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi Soci sono attualmente n. 49 tra cui i Comuni di: Alfonsine - Bagnacavallo - Bagno di Romagna - Bellaria-Igea Marina - Borghi - Cattolica - Cesena - Cesenatico - Coriano - Cotignola - Fusignano - Gambettola - Gatteo - Gemmano - Longiano - Lugo - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Mondaino - Monte Scudo-Monte Colombo - Montefiore Conca - Montegridolfo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Torriana - Premilcuore - Riccione - Saludecio - Santarcangelo di Romagna - San Clemente - San Giovanni in Marignano - San Mauro Pascoli - Santa Sofia - Sarsina - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Verghereto - Verucchio; le Province di Forlì-Cesena e di Rimini, le società Ravenna Holding S.p.A. - i cui Soci sono la Provincia di Ravenna ed i Comuni di Russi, Ravenna, Cervia e Faenza - , Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. - i cui Soci sono i Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto,

statuto dell'ente locale per l'amministrazione di tutte le partecipazioni del Comune stesso ad essa conferite), la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena, il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, e le società "Area Asset S.p.A." di Ravenna, "Amir S.p.A." di Rimini, "S.I.S. S.p.A." di San Giovanni in Marignano, "TE.AM. S.p.A." di Lugo e "Unica Reti S.p.A." di Cesena; b) che la percentuale di capitale della società in capo agli enti locali (comuni e province) sottoscrittori del presente atto ed alla speciale società "Ravenna Holding S.p.A." assomma attualmente al 93,671752% del complessivo;

c) che l'articolo 113 (gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (di seguito per brevità T.U.E.L.), stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano avvalersi, per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di organismi cosiddetti "in house", vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) che ai sensi delle precitate disposizioni, fermi restando i provvedimenti già assunti o che saranno assunti dalle competenti agenzie di ambito territoriale ottimale per i servizi pubblici, per le province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali;

Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio - e Rimini Holding S.p.A. - il cui Socio è il Comune di Rimini - (speciali società controllate totalitariamente, anche in forza del proprio Statuto, rispettivamente da Enti locali dei territori riferiti alle Province di Rimini, Ravenna e Forlì - Cesena ed operanti per l'amministrazione di tutte le partecipazioni dei rispettivi Comuni stessi ad esse conferite), la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed il Consorzio di Bonifica della Romagna;

b) che la percentuale di capitale della società in capo agli Enti locali (Comuni e Province) sottoscrittori del presente atto ed alle speciali società "Ravenna Holding S.p.A.", "Rimini Holding S.p.A." e Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. assomma attualmente al 96,968421%;

c) che l'articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (di seguito per brevità anche T.U.E.L.), stabilisce che gli Enti locali, anche in forma associata, possano avvalersi, per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di Organismi cosiddetti "in house", vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;

d) che il Testo Unico sulle Società Partecipate, D. lgs. n. 175 del 19.08.2016, disciplina il requisito del controllo

e) che per effetto delle modifiche allo statuto sociale approvate con deliberazione dell'assemblea dei soci del 18 marzo 2004 n.2, la società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;

f) che l'articolo 25 del predetto statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, già prevede l'impegno dei soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

g) che in data 4 maggio 2006 i soci hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero «la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»), confermando definitivamente la natura della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria e realizzando pertanto un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi ed impegnandosi a modificare (nei termini ivi indicati) gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18 e 25 dello statuto della società e ad inserirvi l'articolo 19 bis e prevedendo che tali articoli potessero essere abrogati, modificati o comunque

analogo; l'art. 2 comma 1 lett c), definisce il «controllo analogo» come la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante;

e) che l'art. 2 comma 1 lett. d del D. lgs. n. 175 del 19.08.2016 fornisce la definizione di controllo analogo congiunto come la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;

f) che ai sensi delle precitate disposizioni, fermi restando i provvedimenti già assunti o che saranno assunti dal competente Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR), per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza;

g) che per effetto delle integrazioni che saranno apportate allo Statuto societario da approvare nell' Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 15 dicembre 2017 la società si confermerà come soggetto in house providing, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i Soci, secondo i requisiti vigenti di legge;

h) che l'articolo 26 del predetto Statuto, già prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui garantirsi reciprocamente un adeguato controllo

derogati solo previa modifica della convenzione stessa;

h) che in base agli impegni assunti dai soci con la citata convenzione, l'assemblea straordinaria dei soci del 04/05/2006 ha effettivamente modificato gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18 e 25 dello statuto della società e inserito in esso l'articolo 19 bis;

i) che in data 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296, pubblicata nel S. O. alla G.U. n.299 del 27/12/2006), il cui art.1, comma 729), combinato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/06/2007 pubblicato in data 07 agosto 2007 (G.U. n.182) ed entrato in vigore in data 22/08/2007, ha imposto che entro il 22/11/2007 la società adeguasse alle previsioni normative il proprio statuto;

j) che l'assemblea straordinaria dei soci del 20/11/2007, ha adeguato alla norma sopra indicata l'art.16.1 dello statuto di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", che disciplina il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, alle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 e successive integrazioni, portandola da un numero variabile (da un minimo di 7 a fino ad un massimo di 13) ad un numero non superiore a 5;

k) che pertanto, per dare concreta attuabilità alla nuova previsione statutaria dell'art.16.1, occorre modificare l'articolo 6, comma 2, della convenzione del 4 maggio 2006 che disciplina le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 16.1 dello statuto;

l) che a fronte della già avvenuta attuazione di molte delle clausole della convenzione del 4 maggio 2006, è opportuno risolvere anticipatamente la convenzione stessa, sostituendola con una nuova, che disciplini gli aspetti non già recepiti nello statuto della società, continuando a subordinare la

sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

i) che in data 4 maggio 2006 i Soci avevano stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. confermando definitivamente la natura della società quale Organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria e realizzando pertanto un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

l) che tale prima convenzione è stata sostituita con convenzione sottoscritta il 18/12/2007 e seguenti, che ha confermato le modalità con cui si esplica il controllo dei soci sulla società ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ivi previste;

m) che le modifiche legislative sopra richiamate, in particolare quelle introdotte con D.lgs. n.175 del 19.08.2016, rendono necessario ed opportuno apportare modificazioni, oltre che allo Statuto societario, anche al testo della convenzione e, precisamente, anche in relazione a: (i) composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (ii) D.P.R. 30/11/2012 n. 251 per la parità di accesso fra i generi; (iii) modifiche alla disciplina tariffaria del ciclo idrico integrato che non rendono più praticabili le previsioni dell'art. 8, comma 1, della convenzione sottoscritta il 18/12/2007; (iv) disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs. 39/2013; (v) venir meno della partecipazione nella società Alpina Acque S.r.l. e quindi

modificabilità degli articoli dello statuto sopra indicati alla preventiva modifica della convenzione stessa e confermando le modalità con cui si esplica il controllo dei soci sulla società ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ivi previste;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1.1 I soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata approvata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

non più praticabili le previsioni di cui all'art. 5.2.b); (vi) modifiche alla compagine societaria.

Tutto ciò premesso, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., è necessario modificare la convenzione vigente e pertanto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e Scopo della convenzione.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale società in house, dedicata allo svolgimento delle attività di interesse pubblico elencate nell'art. 3 dello statuto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.. A tal fine, con la presente convenzione i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria ed interna in materia di in house providing.

1.2 Con l'adesione alla presente convenzione i Soci conferiscono delega ai componenti del Coordinamento dei Soci come specificato al successivo art. 7, i cui poteri di

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

2.1 I soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta), con decorrenza dalla data di efficacia, prevista al successivo articolo 14.3. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli soci sottoscrittori.

2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse, espressa in forma scritta.

2.3 Rimane comunque in facoltà dei soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse.

2.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse.

rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dalla presente convenzione.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

2.1 I Soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta), con decorrenza dalla data di efficacia, prevista al successivo articolo 14. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della convenzione.

2.3 E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione purché tale decisione sia assunta, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, la decisione viene adottata da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società.

2.4. Le modifiche alla presente convenzione possono essere apportate purché esse siano assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, le modifiche devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società.

2.5. Il trasferimento delle quote sociali, come disciplinato dall'art. 8 dello Statuto, è condizionato all'adesione dei nuovi Soci alla presente convenzione. Il venire meno della qualità di Socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente convenzione.

Articolo 3 - Capitale della società.

3.1 I soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 - Attività della società.

4.1 La società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 3 - Capitale della società.

3.1 I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 - Organo amministrativo della società.

4.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Consiglio di amministrazione della società. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

4.2. I Soci si impegnano affinché i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, gestionale e professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi amministrativi nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina degli Amministratori della società, di cui all'art. 16 dello Statuto, sia preceduta dall'acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di condizioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al D. lgs. 39/2013 (e s.m.i.), di assenza, nei confronti di Romagna Acque -

Società delle Fonti S.p.A., di situazioni di conflitto di interessi, di assenza, delle situazioni di cui all'art. 2382 codice civile, di assenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e di assenza di qualsiasi situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista per legge.

Della acquisizione delle predette autodichiarazioni sostitutive si dovrà dare opportunamente atto nel verbale della seduta del Coordinamento soci che precede le suddette nomine da parte dell'Assemblea.

La verifica dei requisiti suddetti avverrà da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT - della Società. Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte degli amministratori; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT. La deliberazione di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Amministratore, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte, nei casi di legge.

In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.

Analogamente si dovrà procedere in caso di cooptazione (d)egli amministratori e/o di sostituzione del consigliere.

4.3 Il Presidente della società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sarà composto n. 5 (cinque) componenti, incluso il Presidente. La rappresentanza territoriale verrà garantita

Commento [M1]: Non c'è la d
nel testo Notarile

Articolo 5 - Amministrazione della società.

5.1 I soci si impegnano affinché gli amministratori della società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La deliberazione di nomina dell'assemblea dei soci dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore. Il Presidente della società sarà nominato dall'assemblea dei soci.

5.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da n.5 (cinque) componenti, incluso il presidente. La rappresentanza territoriale verrà garantita nel modo seguente:

a) gli enti soci di ciascun ambito territoriale, ovvero i soci

nel modo seguente:

n. 3 componenti saranno indicati, rispettivamente, dai Soci appartenenti ai territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre gli altri 2 componenti saranno indicati, a rotazione, dagli Enti soci di due dei tre Ambiti territoriali provinciali di cui sopra.

4.4 La proposta di designazione delle principali cariche del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente ed Amministratore delegato) sarà formulata dal Coordinamento dei Soci di cui al successivo articolo 6, secondo il principio di equilibrio fra i soci dei tre territori provinciali indicati al precedente articolo 4.2 attraverso meccanismi e modalità operative da concordarsi in tale sede.

4.5. Il Coordinamento dei Soci proporrà all'Assemblea dei Soci gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di nomina dei componenti degli Organi amministrativi delle società a controllo pubblico.

Articolo 5 - Organi di controllo della società

5.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Collegio sindacale della società di cui all'art 22 dello Statuto. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare i sindaci in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

5.2. I Soci si impegnano affinché i componenti del Collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi di controllo nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina dei Sindaci della società sia

delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, indicheranno un componente per ciascuno;

b) gli altri 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione saranno indicati, a rotazione per triennio, dagli enti soci di due dei tre ambiti territoriali provinciali, di cui sopra. Gli enti soci dell'ambito territoriale che non indicherà il componente del Consiglio di Amministrazione designeranno il Presidente della società controllata "Alpina Acque s.r.l".

5.3 La proposta di designazione delle tre principali cariche del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente e Amministratore delegato) sarà formulata dal "Coordinamento dei soci" di cui al successivo articolo 6, secondo il principio di equilibrio fra i tre territori provinciali indicati al precedente articolo 5.2, lettera a) e attraverso meccanismi e modalità operative da concordarsi in tale sede. Il "Coordinamento dei soci" proporrà gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati.

5.4 Per esigenze di coordinamento nell'amministrazione locale, qualora vengano ravvisate comprovate ragioni di necessario espletamento del mandato elettivo, l'assemblea dei soci può stabilire che gli amministratori della società siano scelti anche tra gli amministratori degli enti locali soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del T.U.E.L..

Articolo 6 - Coordinamento dei soci.

6.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci medesimi

preceduta dalla acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di cause ostative che precludano l'assunzione e il mantenimento della carica nel Collegio sindacale.

5.3. La deliberazione di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Sindaco, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte, nei casi di legge.

La verifica dei requisiti avverrà da parte del Responsabile Affari Societari e Legali della Società.

Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte dei Sindaci; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Affari Societari e Legali della Società.

In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.

I n. 3 Sindaci effettivi saranno indicati, rispettivamente, dai Soci appartenenti ai territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre i n. 2 Sindaci supplenti saranno indicati, a rotazione, dagli Enti soci dei due dei tre Ambiti territoriali provinciali che non indicano la nomina del Presidente del Collegio.

Articolo 6 - Coordinamento dei Soci.

6.1 Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci istituiscono un apposito Organismo di controllo denominato Coordinamento dei

istituiscono il "Coordinamento dei soci" (denominato per brevità anche "Coordinamento"), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei seguenti n.11 Soci: i sette comuni maggiori (Comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Riccione, Rimini) o loro società a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite dal medesimo comune, le tre province (di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) e un comune in rappresentanza dei Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia (comuni dai cui territori viene reperita la risorsa idrica a beneficio dell'invaso di Ridracoli). Ognuna delle province rappresenta anche i comuni minori del rispettivo ambito territoriale, salvo che detti comuni minori deleghino la loro rappresentanza ad uno dei predetti comuni maggiori;

6.2 Agli enti rappresentanti i comuni minori sono delegate dai medesimi le funzioni di partecipazione al Coordinamento con ogni inerente potere. Gli enti rappresentanti agiscono anche in nome e nell'interesse dei comuni minori rappresentati. I comuni minori hanno facoltà di indicare agli enti rappresentanti, affinché siano discusse in sede di Coordinamento, proposte e problematiche attinenti alla gestione e all'andamento generale della società. Gli enti rappresentanti informano, a mezzo della trasmissione del relativo verbale, i comuni minori rappresentati dell'esito di ogni seduta del Coordinamento.

6.3 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A

Soci (denominato per brevità anche "Coordinamento").

6.2 Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 ed è sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, consuntivo e discussione tra i Soci e tra la società ed i Soci, e pertanto, di controllo analogo congiunto dei Soci sulla società e sull'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tale fine, il Coordinamento effettua, di norma, quattro riunioni all'anno. A tali riunioni, il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori della società nonché i componenti del Collegio Sindacale.

6.3 Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento, i seguenti compiti/funzioni:

a) le proposte di designazione e di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

b) la determinazione in merito agli indirizzi ed agli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di Personale ed assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 (e s.m.i.);

c) la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima e formulare proposte di modifica od integrazione;

tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della società.

6.4 Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, gli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, nonché gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo parere conforme del Coordinamento.

6.5 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Oltre alla relazione semestrale prevista dall'articolo 18, comma 2 dello statuto, la società inoltra trimestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti della società.

d) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, la Relazione previsionale, il Bilancio di esercizio, i Piani degli Investimenti e/o industriali, i Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società;

e) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, gli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, nonché degli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria;

6.4 i componenti del Coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società

6.5 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nella Relazione previsionale, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, verificandone gli eventuali scostamenti, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione della società inoltra al Coordinamento, in particolare: la relazione semestrale prevista dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto; la proposta di Bilancio di Esercizio in tempo utile prima della data prevista per l'Assemblea fissata per la relativa approvazione; la relazione previsionale di cui all'art. 20 (ex 19 bis) dello Statuto entro il 30 novembre di ogni anno, comprensiva del piano annuale e triennale delle attività [documenti redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare]. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità

Articolo 7 - Funzionamento del "Coordinamento dei soci".

7.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della società.

7.2 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni assemblea dei soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6.3, anche su richiesta di ogni socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

7.3 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% del capitale della società. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della società. Delle sedute è redatto apposito verbale.

7.4 L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto amministrazione dall'organismo medesimo.

rispetto al budget annuale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare per iscritto il Coordinamento dei Soci. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette i pareri / indirizzi conseguenti al Consiglio di Amministrazione della società.

Articolo 7 - Composizione e Funzionamento del "Coordinamento dei soci".

7.1 Il Coordinamento, è composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei seguenti n. 9 Soci, come di seguito: a - n. 3 Comuni riferiti ai tre Ambiti territoriali delle Province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini, ovvero il Comune di Cesena, il Comune di Lugo ed il Comune di Riccione; il Comune di Lugo, in particolare, rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Cotignola, Comune di Fusignano b - n. 3 società holding a capitale interamente pubblico locale ed incredibile, costituite in base a norme di legge o dello Statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite dagli Enti locali, ovvero Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A. e Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; c - n. 2 Province di Forlì - Cesena, e Rimini le quali rappresentano anche i Comuni minori del territorio di riferimento salvo che detti Comuni minori deleghino la loro rappresentanza ad uno dei Comuni di cui al precedente punto a) o ad una delle società holding di cui al precedente punto b); in particolare, la Provincia di Forlì - Cesena rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Borghi, Comune di Cesenatico, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Longiano, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Montiano, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Sarsina, Comune di Savignano Sul Rubicone, Comune di

Sogliano Al Rubicone, Comune di Verghereto; la Provincia di Rimini rappresenta anche i seguenti Comuni: Comune di Bellaria - Igea Marina, Comune di Cattolica, Comune di Coriano, Comune di Gemmano, Comune di Misano Adriatico, Comune di Mondaino, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montegridolfo, Comune di Montescudo - Montecolombo, Comune di Morciano, Comune di Poggio Torriana, Comune di Saludecio, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di San Clemente, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di Verucchio (; d - n. 1 Comune in rappresentanza dei Comuni di Bagno di Romagna, Premilcuore e Santa Sofia, secondo il principio della rotazione da concordarsi tra i tre Comuni interessati (Comuni dai cui territori viene reperita la risorsa idrica a beneficio dell'invaso di Ridracoli) .7.2 Agli Enti rappresentanti i Comuni minori sono delegate dai medesimi, le funzioni di partecipazione al Coordinamento con ogni inerente potere. Gli Enti rappresentanti agiscono, pertanto, anche in nome e nell'interesse dei Comuni minori rappresentati. I Comuni minori hanno facoltà di indicare agli Enti rappresentanti, affinché siano discusse in sede di Coordinamento, proposte e problematiche attinenti alla gestione e all'andamento generale della società. Gli Enti rappresentanti informano, a mezzo della trasmissione del relativo verbale, i Comuni minori rappresentati dell'esito di ogni seduta del Coordinamento.

7.2 bis I soci si impegnano a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento dal proprio rappresentante.

7.3 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della società.

7.4 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un

Presidente, in occasione della seduta convocata per la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione; egli dura in carica per tre esercizi. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società od in altro luogo opportuno, di norma, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo, in caso di inerzia da parte del Presidente. Il Coordinamento viene convocato, di norma, 4 volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, di norma, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

7.5 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti, che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale della società. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale della società. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato ad inizio di ogni riunione. In caso di esito favorevole con maggioranza inferiore al 70 (settanta per cento) del capitale sociale ma comunque superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale le materie che richiedono preventiva autorizzazione del Coordinamento o proposta, di cui all'art. 6.3 lettere a), d) ed e) saranno comunque sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Soci.

7.6 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente convenzione, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto amministrazione

<p>Articolo 8 - Rapporti fra società e territorio.</p> <p>8.1 I soci si impegnano ad assicurare, mediante il mantenimento della specifica previsione di cui all'articolo 3, comma 7, dello statuto della società, la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano.</p> <p>8.2 I soci confermano l'impegno a garantire che una quota pari al 3% (tre per cento) delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente dall'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3, comma 8, dello statuto della società.</p> <p>Articolo 9 - Recepimento della convenzione.</p> <p>9.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.</p> <p>Articolo 10 - Recesso.</p> <p>10.1 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.</p> <p>10.2 La perdita della qualità di socio della società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.</p>	<p>e regolazione dall'Organismo medesimo.</p> <p>Articolo 8 - Rapporti fra società e territorio.</p> <p>8.1 I Soci confermano l'impegno a garantire che una quota fissa delle entrate derivanti dalla risorsa idrica proveniente all'invaso di Ridracoli venga destinata a programmi ed iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei Comuni montani direttamente coinvolti dalle opere e dagli impianti di captazione, nei termini indicati nell'articolo 3 dello Statuto della società.</p> <p>Tenuto conto dei nuovi metodi tariffari introdotti da AEEGSI e dei relativi meccanismi di aggiornamento tariffario, al fine di consentire ai Comuni una gestione di tali quote più coerente con i nuovi meccanismi tariffari, la quota di spettanza dei Comuni è determinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 dell'11.04.2014 come modificato ed integrato dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.07.2016 e successive modifiche ed integrazioni, cui si rimanda integralmente.</p> <p>Articolo 9 - Recepimento della convenzione.</p> <p>9.1 I Soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'Assemblea dei Soci, che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.</p> <p>Articolo 10 - Recesso.</p> <p>10.1 I Soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.</p> <p>10.2 La perdita della qualità di Socio della società determina l'immediato venire meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.</p>
--	--

Articolo 11 - Clausola compromissoria.

11.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un socio, per gli stessi motivi, più soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi soci alla convenzione.

12.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3.1 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima.

12.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

12.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, il socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

12.4 La cessione diretta di partecipazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello statuto della società è previamente autorizzata dal coordinamento, al fine della verifica della rispondenza della società cessionaria al modello ivi previsto.

Articolo 11 - Clausola compromissoria.

11.1 Qualsiasi controversia tra le Parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni ed adesione di nuovi Soci alla convenzione.

12.1 I Soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie azioni od i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, ad altri Soggetti pubblici di cui all'articolo 3.1 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima.

12.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

12.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

12.4 La cessione diretta di partecipazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto della società è previamente autorizzata dal Coordinamento, al fine della verifica della rispondenza della società cessionaria al

<p>Articolo 13 - Limiti alle modifiche dello statuto della società.</p> <p>13.1 Gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18, 19 bis e 25 dello statuto della società potranno essere abrogati, modificati o comunque derogati solo previa modifica della presente convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.</p> <p>Articolo 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.</p> <p>14.1 I primi sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte dei restanti soci della società possa avvenire anche in data successiva, mediante sottoscrizione del presente originale.</p> <p>14.2 Le facoltà indicate all'articolo 12.1 della presente convenzione spettano solo ai soci che abbiano già sottoscritto, nelle due ipotesi di cui sopra, la convenzione medesima.</p> <p>14.3 In conformità a quanto previsto dall'art.2, commi 3 e 4, della convenzione stipulata il 4 maggio 2006 indicata in premessa, l'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione della medesima da parte di tutti i soci rientranti nella lettera b) delle premesse, già sottoscrittori della medesima convenzione del 4 maggio 2006.</p> <p>Articolo 15 - Superamento di precedenti accordi fra i soci.</p> <p>15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, si intende superato ogni altro</p>	<p>modello ivi previsto.</p> <p>Articolo 13 - Limiti alle modifiche dello statuto della società.</p> <p>13.1 Gli articoli 3, commi 2 e 3 - 8 commi 1 e 6 - 13, 16, comma 1 - 18, 20 (ex 19 bis) e 26 dello Statuto della società potranno essere abrogati, modificati o, comunque, derogati solo previa modifica della presente convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo, tenuto conto del recepimento, nello Statuto, delle disposizioni obbligatorie di cui al D. lgs. 175/2016.</p> <p>Articolo 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.</p> <p>14.1 I primi sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte dei restanti soci della società possa avvenire anche in data successiva, mediante sottoscrizione del presente originale.</p> <p>14.2 Le facoltà indicate all'articolo 12.1 della presente convenzione spettano solo ai Soci che abbiano già sottoscritto, nelle due ipotesi di cui sopra, la convenzione medesima.</p> <p>14.3 Al fine di garantire la continuità dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, nelle more della sua approvazione e sottoscrizione, l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle disposizioni del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,671752% (novantatre virgola seicentoseptantunomila settecentocinquantadue per cento) del capitale sociale.</p> <p>Articolo 15 - Superamento di precedenti accordi fra i soci.</p>
---	--

precedente accordo concluso dalla totalità dei soci relativo all'attività della società, in particolare:

- a) la "convenzione per la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna e per la gestione delle attività ad esso affidate mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico", del 15 marzo 1994, depositata agli atti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì con rep. n. 7186 e racc. n. 2792 e
- b) la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico>> stipulata il 4 maggio 2006.

Articolo 16 - Spese e oneri.

16.1 Le spese della presente convenzione saranno a carico della società.

16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11,

15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, prevista dal precedente art. 14.3, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci relativo all'attività della società, in particolare:

- a) la "convenzione per la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna e per la gestione delle attività ad esso affidate mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico", del 15 marzo 1994, depositata agli atti del notaio dott. Mario De Simone di Forlì con rep. n. 7186 e racc. n. 2792,
- b) la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico>> stipulata il 4 maggio 2006 e
- c) la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali, con adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico>> stipulata il 18 dicembre 2007.

Articolo 16 - Spese e oneri.

16.1 Le spese della presente convenzione saranno a carico della società.

<p>tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>Articolo 17 - Adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.1 Gli enti locali soci danno atto e approvano che alla presente convenzione vengano ad aderire, accettandone le statuizioni e dividendole, tutti gli altri soci della società elencati nella lettera a) delle premesse, in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.2 L'adesione considerata nel presente articolo costituisce, agli effetti del modello organizzativo della società, coordinamento e accettazione degli interessi pubblici perseguiti dagli enti locali attraverso la convenzione, in quanto omogenei rispetto agli interessi di cui sono portatori i restanti soci tutti aventi carattere pubblico.</p> <p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>Forlì, _____</p> <p>F.TO _____ - NOTAIO</p>	<p>16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>Articolo 17 - Adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.1 Gli Enti locali soci danno atto ed approvano che alla presente convenzione vengano ad aderire, accettandone le statuizioni e dividendole, tutti gli altri soci della società elencati nella lettera a) delle premesse, in quanto soggetti aventi carattere pubblico.</p> <p>17.2 L'adesione considerata nel presente articolo costituisce, agli effetti del Modello organizzativo della società, coordinamento e accettazione degli interessi pubblici perseguiti dagli enti locali attraverso la convenzione, in quanto omogenei rispetto agli interessi di cui sono portatori i restanti soci tutti aventi carattere pubblico.</p> <p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>Forlì, _____</p> <p>F.TO _____ - NOTAIO</p>
--	---